



PERCORSO ENTI LOCALI

Nozioni della legislazione sull'immigrazione

Introduzione

Benvenuti. In questa video lezione introdurremo alcuni concetti base relativi alla legislazione sull'immigrazione e alcune norme sulla legislazione sanitaria.

In particolare vedremo:

- l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero
- il controllo alle frontiere, il contrasto all'immigrazione clandestina, il diritto di difesa e i reati commessi dal datore di lavoro
- il Sindaco come autorità sanitaria locale, i regolamenti comunali, i trattamenti sanitari obbligatori
- le norme del Codice penale, le norme in materia ambientale, i regolamenti europei, la disciplina igienica relativa alla produzione e vendita delle sostanze alimentari

Non ci resta che cominciare...

IMMIGRAZIONE

Le principali norme che regolano la materia sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

La definizione di "Straniero" la troviamo nel testo unico che definisce stranieri i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi (Art. 1).

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Ingresso, soggiorno e allontanamento dal territorio dello Stato

Ora analizziamo le disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

Requisiti

L'Italia consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato, e quindi sono respinti dalla frontiera, gli stranieri espulsi.

Permesso di soggiorno

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova e lo straniero che lo richiede è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il permesso per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Il rinnovo avviene per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, o può essere revocato quello già emesso, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari.

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi.

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. (Art. 6 comma 3 T.U.)

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

Per le verifiche previste dal presente Testo Unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

Sanzioni

L'Art. 5, comma 7-bis T.U. stabilisce che allo straniero, munito del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il Questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

L'Art. 7-ter T.U. prevede, nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis, il provvedimento di espulsione.

L'Art. 5 comma 8-bis. T.U. dichiara che chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto, o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

Controllo delle frontiere, respingimento, espulsione

Il respingimento è previsto nel comma 1 dell'Art. 10 del Testo Unico che dispone che la polizia di frontiera respinga gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente T.U. per l'ingresso nel territorio dello Stato.

Inoltre, il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal Questore nei confronti degli stranieri:

- che entrando nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo
- che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso

Deroghe per i richiedenti asilo

Le disposizioni dell'Art. 10, commi 1, 2 e 3 e quelle dell'Art. 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

Espulsione

All'Art. 10-bis, regola l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infatti, il comma 1 recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della Legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Le citate sanzioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale".

Oltre la sanzione penale è prevista l'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1, e in questo caso non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.

Il Questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione, ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria. Il giudice, acquisita la notizia, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. (Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale)

Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, il procedimento è sospeso. Se la domanda viene accolta, oppure avviene il rilascio del permesso di soggiorno, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Contrasto all'immigrazione clandestina

All'Art. 12 del T.U. sono indicate le disposizioni contro le immigrazioni clandestine e le relative sanzioni penali.

Il comma 1 contiene la norma principale che recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona".

Il comma 3 indica un incremento di pena. La reclusione è da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive

Al comma 3-bis recita: "se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata".

Il comma 3-ter prevede che la pena detentiva sia aumentata da un terzo alla metà e sia applicata la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto

Nei casi previsti al comma 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato.

Il comma 5 indica: "fuori dai casi previsti dai commi precedenti chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Il comma 5 bis, inoltre, afferma che è punito chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza

a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati.

Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

Espulsione amministrativa (Art 13 T.U)

Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.

L'espulsione è disposta dal Prefetto quando lo straniero:

- è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
- si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'Art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo
- appartiene a taluna delle categorie indicate nel decreto Antimafia n. 159/2011

L'espulsione è disposta in ogni caso con Decreto motivato immediatamente esecutivo. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria e l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il Questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri.

L'espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, può chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria.

Il Questore comunica immediatamente al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.

L'esecuzione del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida.

Il giudice provvede alla convalida, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.

Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

Se la convalida non è concessa, ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri.

Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

Il comma 13 ordina che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Il comma 13-bis prevede che nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Esecuzione dell'espulsione (Art. 14 T.U.)

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino.

Il provvedimento è comunicato al giudice di pace che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida.

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento all'interno del centro non può essere superiore a novanta giorni.

Qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. La violazione dell'ordine è punita, con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione

Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'Art. 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione.

L'espulsione è eseguita dal Questore anche se la sentenza non è irrevocabile.

Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione.

Diritto di difesa

Lo straniero parte offesa, ovvero sottoposto a procedimento penale, è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

Reati commessi dal datore di lavoro

L'Art. 22 comma 12 prevede che il datore di lavoro, che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Il comma 12-bis prevede che le pene per il fatto previsto dal comma 12 siano aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- a) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
- b) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al comma 3 dell'Art. 603-bis del Codice penale

L'Art. 12-ter dispone che, con la sentenza di condanna del giudice, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

L'Art. 12-quater tratta le ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis. Questo prevede che sia rilasciato un permesso di soggiorno dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.

Legislazione sanitaria

In materia sanitaria non esiste un unico testo di legge, ma vi sono numerose norme contenute in svariati testi. In questa lezione faremo uno schematico riassunto di alcuni di questi.

Funzione di autorità sanitaria locale del Sindaco

La Legge n. 833/1978 tratta delle istituzioni del Servizio sanitario nazionale e all'Art. 32 disciplina le funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria e dispone che nelle citate materie possano essere emesse dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia al territorio comunale.

Il D.Lgs. n. 112/1998, inerente al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, all'Art. 117 tratta gli *interventi d'urgenza e dispone che* in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

I regolamenti comunali

I regolamenti Comunali di igiene sono istituiti dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il testo unico delle leggi sanitarie, all' Art. 344, recita: "i regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure

contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità”.

Il citato R.D. all' art. 218 riporta: “i regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

- a) non vi sia difetto di aria e di luce
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo
- c) le latrine, gli acquai e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni
- d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento

I regolamenti predetti devono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento”.

Premesso che ogni Comune approva il proprio regolamento di igiene, il Regolamento tipo dovrebbe trattare i seguenti argomenti:

- disposizioni generali
- igiene del territorio
- scarichi idrici
- fognature
- inquinamento atmosferico
- rumori
- raccolta e smaltimento rifiuti
- igiene edilizia
- igiene degli alimenti e delle bevande

Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)

La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 disciplina l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

L'Art. 33 della citata legge contiene le norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Inoltre sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'Art. 34 contiene le norme per gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.

Questo tipo di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Il provvedimento deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'Art. 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

L'Art. 35 disciplina le procedure relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.

Codice penale

Nel Codice penale sono contenute norme definite “Dei delitti di Comune pericolo mediante frode” poste a tutele della salute pubblica.

L’Art. 438 tratta l’epidemia. Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.

All’ Art. 439 viene disciplinato l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Tale articolo prevede che chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.

L’adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari viene trattata all’Art. 440. L’articolo prevede che chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

L’Art. 441 affronta l’argomento dell’adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

All’Art. 442 troviamo la disciplina riguardante il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Tale articolo prevede che chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Il commercio o somministrazione di medicinali guasti sono trattati nell’Art. 443. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

All’Art. 444 viene disciplinato il commercio di sostanze alimentari nocive. Tale articolo prevede che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Norme in materia ambientale

Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 tratta le norme in materia ambientale. Definito il testo unico per l'ambiente si pone come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

All'interno del testo abbiamo specifiche sezioni che trattano:

- norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
- norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

I Regolamenti europei

Il regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, alcuni dei basilari principi sono:

- a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti
- b) la garanzia della sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare
- c) il mantenimento della catena del freddo
- d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP
- e) il ricorso ai manuali di corretta prassi per aiutare gli operatori del settore alimentare

La disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

La Legge del 30 aprile 1962, n. 283 tratta la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. All'Art. 1 dispone che sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. L'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può altresì procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.



Ti ricordo che abbiamo parlato di:

- l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero
- il diritto di difesa e i reati commessi dal datore di lavoro
- il Sindaco come autorità sanitaria locale, i regolamenti comunali, i trattamenti sanitari obbligatori
- le norme del Codice penale, le norme in materia ambientali, i regolamenti europei, la disciplina igienica relativa alla produzione e vendita delle sostanze alimentari

Si consiglia di affiancare queste brevi lezioni con la lettura dei testi di legge aggiornati.

Buono studio!